



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025 - 2027
(ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

Registro n° 100 del 21/12/2024

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **09:45**, nella Residenza Municipale, previa convocazione da parte del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione.

Presiede l'adunanza: *Antonio Iannello* in qualità di Presidente del Consiglio.

N. Ordine	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	Iannello Antonio	Presidente	Presente
2	Coloca Anna	Consigliere	Presente
3	Pugliese Laura	Consigliere	Presente
4	Ravenna Antonino	Consigliere	Presente
5	Colelli Francesco	Consigliere	Presente
6	Fiorillo Maria	Consigliere	Presente
7	Staropoli Nicola	Consigliere	Presente
8	Lo Bianco Umberto	Consigliere	Presente
9	Trapani Maria	Consigliere	Presente
10	Mellea Marcella	Consigliere	Presente
11	Satriani Dina Maria Rosaria	Consigliere	Presente
12	Grimaldi Alessandra	Consigliere	Presente
13	Potenza Filippo	Consigliere	Presente
14	De Vita Leoluca	Consigliere	Presente
15	Paoli Filippo	Consigliere	Assente
16	Comito Jessica	Consigliere	Presente
17	Pisani Silvio	Consigliere	Presente
18	Cutrullà Angela	Consigliere	Presente
19	Barbutto Sergio	Consigliere	Presente
20	Mercadante Pasquale Michele	Consigliere	Assente
21	Lo Schiavo Serena	Consigliere	Assente
22	Porcelli Vincenzo	Consigliere	Presente
23	Corrado Maria Carmosina	Consigliere	Presente
24	Calabria Giuseppe	Consigliere	Assente
25	Schiavello Antonio	Consigliere	Presente
26	Console Domenico	Consigliere	Assente

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 21/12/2024

27	Gioia Claudia	Consigliere	Assente
28	Muzzopappa Francesco	Consigliere	Assente
29	Cutrullà Giuseppe	Consigliere	Assente
30	Tucci Danilo	Consigliere	Assente
31	Nesci Maria Rosaria	Consigliere	Presente
32	Lo Bianco Anthony	Consigliere	Assente

Consiglieri presenti n. **22** su **32** Consiglieri Comunali assegnati.

È presente il Sindaco Dott. Vincenzo Francesco Romeo.

Assiste e partecipa il Segretario Generale del Comune, Dott. Scuglia Domenico Libero.

Sono presenti i seguenti assessori: Talarico Marco, Monteleone Salvatore, Pilegi Loredana Patrizia Caterina, Miceli Marco, Soriano Stefano, Santoro P. Luisa, Scrugli Lorenza Stefania e Puntillo Pina.

Sono presenti i dirigenti Dott.ssa Santoro Claudia e Ing. Callisti Lorena.

La seduta è pubblica.

Nel corso della seduta si registra l'ingresso in aula dei consiglieri Paoli, Lo Schiavo, Calabria, Console, Gioia, Muzzopappa, Cutrullà G., Tucci e Lo Bianco A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*;

Ricordato che, ai sensi del citato art. 151, comma 1, d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 141 in data 01/08/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2025 - 2027 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 71 in data 15/11/2024, ha approvato il Documento unico di programmazione;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 221 in data 15/11/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2025 - 2027, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;

Richiamata la propria deliberazione N. 99 in data 21/12/2024, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2025 - 2027;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 224 in data 15/11/2024, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- l'elenco degli **indirizzi internet** di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2022);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 in data 12/12/2024, relativa alla **verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà**, con il relativo prezzo di cessione;
- *la deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 in data 12/12/2024, con cui è stato approvato il **regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, di cui al d.Lgs. n. 360/1998, per l'esercizio di competenza;***
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 in data 12/12/2024, relativa all'approvazione delle **aliquote e delle detrazioni dell'IMU** di cui all'art. 1, cc. 738-783, L. n. 160/2019, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 219 in data 15/11/2024 relativa all'approvazione delle **tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;**

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 231 in data 20/11/2024, di **destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada**, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
- la **tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale** prevista dalle vigenti disposizioni;

Preso atto che, in relazione alla TARI, questo ente ha approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 in data 30/04/2024, per l'anno 2024, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)", validando contestualmente, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 363/2021 di ARERA, il Piano Economico Finanziario e i documenti ad esso allegati;

Preso atto che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *"gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*;

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *"a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123"*.

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto altresì l'art. 1, c. 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali, prevede che *"i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la*

predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori”;

Rilevato che, per effetto dell'art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

- per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010), ma si da atto che l'Ente non detiene tali tipologie di incarichi;
- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010);
- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010);
- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010);
- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011);
- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012);
- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art. 6, c. 13, D.L. n. 78/2010).

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, ma si da atto che l'Ente non detiene tali tipologie di incarichi;
- § l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- § l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Dato atto che il Comune di Vibo Valentia, avendo sottoscritto l'accordo con il Governo, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge 15 luglio 2022, n. 91, e alla luce del Decreto del Ministero dell'Interno, prot. n. 0190570 del 19/12/2023 ai sensi dell'art. 268, c.2 del TUEL, ha avviato un percorso di riequilibrio strutturale per il recupero del disavanzo in un arco temporale fino all'anno 2038;

In base all'accordo suddetto, e al Decreto del Ministero dell'Interno il riequilibrio strutturale avviene attraverso l'attuazione delle seguenti misure tra quelle previste dal comma 572 dell'articolo 1 della legge 234 del 2021:

- a) incremento dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF all'1,2 per cento, con soglia di esenzione per redditi imponibili ai fini Irpef non superiore ai 7.000 euro;
- b) valorizzazione delle entrate patrimoniali attraverso la sottoscrizione di accordo con società partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze e successive procedure di alienazione di beni immobili;
- c) incremento della riscossione delle proprie entrate con un miglioramento degli incassi di competenza e in conto residui;
- d) riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni;
- e) ulteriori misure scelte in piena autonomia dall'ente:
- f) riduzione dei fitti passivi;
- g) riduzione dei costi della politica

Rilevato che con l'accordo medesimo tra le misure di risanamento era prevista a decorrere dall'anno 2025 la riduzione delle locazioni passive;

Dato atto del mancato completamento dei lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di questo comune, così come meglio specificato da dettagliata relazione del Settore lavori pubblici, in cui si evidenzia che il ritardo nell'esecuzione dei lavori è stato cagionato da una "sorpresa archeologica" verificatasi in uno degli edifici oggetto di ristrutturazione straordinaria. L'intervento della Soprintendenza ai beni storici e culturali con relativa sospensione dei lavori non ha consentito il pieno rispetto del cronoprogramma con uno slittamento della chiusura dei lavori alla data del 31/12/2026;

Ritenuto, pertanto, che a decorrere dall'anno 2025 l'Ente non sarà nelle condizioni di applicare la misura della riduzione delle locazioni passive, e pertanto, si rende necessario una richiesta di rimodulazione del patto salva città, ex art. 43 del D.L.51/2022, conv. in L. 91/2022;

Dato atto che il Comune di Vibo Valentia ha già avanzato al Ministero dell'Interno, al MEF e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, formale richiesta di rimodulazione del patto salva città, con nota prot. n. 58788/2024, a seguito di incontro tenutosi a Roma;

Considerato che l'art. 7 dell'accordo testualmente recita: *"Ferme restando le scelte strutturali ed organizzative finalizzate al riequilibrio strutturale dell'ente, il Comune di Vibo Valentia può, previa deliberazione del Consiglio comunale, proporre una diversa rimodulazione delle misure da adottare e aggiornare, di conseguenza, il cronoprogramma"*;

Dato atto che dal Portale del federalismo fiscale il gettito massimo atteso, dall'addizionale irpef, per l'anno 2025 e successivi risulta essere pari ad € 5.120.037,00, pertanto, superiore rispetto alla stima inserita nel cronoprogramma di cui al patto salva città;

Considerato che in via del tutto prudenziale, si ritiene opportuno prevedere un gettito atteso dall'addizionale irpef, accertato per competenza, pari ad € 4.800.000,00, e che tale maggior gettito verrà considerato come una maggior misura a copertura del disavanzo, in sostituzione della riduzione dei fitti passivi, insieme ad un'ulteriore diminuzione delle spese correnti;

Dato atto che è stata adottata la deliberazione di G.C. n. 223 del 15/11/2024, con la quale gli Amministratori comunali hanno rinunciato al 20% dell'indennità di carica, riduzione maggiore rispetto a quella prevista con deliberazione di G.C. n. 261/2022;

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 21/12/2024

Considerato che alla luce di quanto detto, si propone, una rimodulazione delle misure di risanamento al fine di conseguire gli equilibri di bilancio e il rispetto del recupero del disavanzo e del riequilibrio pluriennale;

Dato atto che tale utilizzo di maggior risorse (nuovi mezzi di copertura in sostituzione di altri in questo caso dei fitti), trova giustificazione, in quanto la modifica, integrazione o sostituzione, delle misure di risanamento originariamente individuate, deve considerarsi fisiologica in una procedura che si articola in un arco temporale di medio – lungo termine (ex Sez. Lazio deliberazione n. 15/2024, Sez. Calabria deliberazioni n. 49/2024, 51/2024 e 55/2024);

Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta:

non sono pervenuti emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Aperta la discussione e uditi gli interventi dei consiglieri Schiavello, Nesci, Cutrullà G., Gioia, Tucci, Porcelli, Calabria, Satriani, Corrado, Lo Bianco U., Colelli, Pisani e del Sindaco;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale

Udita la relazione dell'Assessore delegato Puntillo;

Preso atto che gli interventi integrali dell'intera seduta vengono acquisiti mediante appositi mezzi di registrazione audio, conservati come documentazione amministrativa e resi disponibili per la consultazione negli archivi multimediali del sito internet del Comune nell'apposita sezione "L'Amministrazione > Streaming e Diretta Sedute di Consiglio Comunale", a cui si rinvia quale parte integrante del presente atto.

Visto il seguente esito della votazione palese resa per appello nominale:

Presenti e votanti n° 22+Sindaco

Voti favorevoli n° 19: Sindaco, Iannello, Coloca, Pugliese, Ravenna, Colelli, Fiorillo, Staropoli, Lo Bianco U., Trapani, Satriani, Grimaldi, Paoli, De Vita, Potenza, Comito, Pisani, Cutrullà A. e Barbuto;

Voti contrari n° 4: Porcelli, Calabria, Cutrullà (*dichiarazione di voto*) e Tucci;

Astenuti: nessuno

Assenti 10: Mellea, Mercadante, Lo Schiavo, Corrado, Schiavello, Console, Gioia, Muzzopappa, Nesci e Lo Bianco A.

DELIBERA

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 21/12/2024

Pag. 7 di 10

1. Di dare atto che con delibera di C.C. n. 97 del 21/12/2024 si è proceduto ad approvare una proposta di rimodulazione del patto salva città, ex art. 43 del D.L.51/2022, conv. in L. 91/2022, ai sensi dell'art. 7 del suddetto "patto", attraverso una diversa rimodulazione delle misure da adottare, aggiornando, di conseguenza, il cronoprogramma", nonché delle misure di cui al Decreto del Ministero dell'Interno, prot. n. 0190570 del 19/12/2023 ai sensi dell'art. 268, c.2 del TUEL;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n° 19 e voti contrari n° 4,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Parere Tecnico Proposta Delibera Consiglio

Parere espresso in data 20/11/2024 da Santoro Claudia, con esito Favorevole.

Motivazione:

Parere firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Parere Contabile Proposta Delibera Consiglio

Parere espresso in data 20/11/2024 da Santoro Claudia, con esito Favorevole.

Motivazione:

Parere firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Letto e Sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Antonio Iannello

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Il Segretario Segretario Generale

Dott. Scuglia Domenico Libero

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Il Segretario Generale

Dott. Scuglia Domenico Libero

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)